

SENATO DELLA REPUBBLICA

XV LEGISLATURA

N. 1200

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore MANZIONE

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 30 NOVEMBRE 2006

Modifiche alla legge 22 luglio 1997, n. 276, in materia
di indennità, trasferimento, funzioni e proroghe dell'incarico
dei giudici onorari aggregati

ONOREVOLI SENATORI. - I giudici onorari aggregati (GOA) sono stati istituiti con la legge 22 luglio 1997, n. 276, con il compito di costituire le cosiddette sezioni stralcio presso i tribunali e definire le cause pendenti al 30 aprile 1995 e non ancora decise, con talune residuali esclusioni, per ragioni di collegialità; a tali cause si sono aggiunte, con la soppressione delle preture, quelle di provenienza da tali uffici non rientranti nella competenza del giudice di pace e non sottratte alla competenza dei medesimi GOA.

Malgrado le gravissime difficoltà nelle quali si è imbattuta ad oggi l'attività giudiziaria delle sezioni stralcio, il bilancio quantitativo e qualitativo della loro opera ha trovato ampio riconoscimento in tutte le sedi giudiziarie: può senza dubbio alcuno affermarsi che senza la istituzione delle sezioni stralcio, che hanno provveduto allo smaltimento di circa un milione di procedimenti civili pendenti alla data del 30 aprile 1995, i tempi già lunghi del processo sarebbero divenuti assolutamente insostenibili.

Nell'ottica di una maggiore efficienza dell'amministrazione giudiziaria, che significa - in primo luogo - riduzione dei tempi della giustizia (tempi che, nonostante l'introduzione dei nuovi riti e l'estensione di quelli già esistenti verso nuove materie, continuano a fare dell'Italia il fanalino di coda dell'Unione Europea), sarebbe allora opportuno dare ai GOA la possibilità di proseguire nella loro attività, attribuendo loro l'onere di definire i procedimenti civili costituenti il nuovo arretrato nel frattempo accumulatosi, sollevando in tal modo la magistratura togata da un notevole aggravio di lavoro e consentendole alla stessa di adempiere alle proprie or-

dinarie funzioni con maggiore tempestività ed urgenza.

Neppure può sottacersi che una più sollecita risposta alle istanze di tutela dei cittadini, attuabile proprio tramite una proroga della attività dei GOA, non rappresenterebbe soltanto attuazione del principio costituzionale della ragionevole durata del processo, ma costituirebbe, altresì, una risposta forte ai ceti produttivi che lamentano, tra le principali cause di crisi economica delle imprese e del Paese, la desolante inefficienza dei servizi pubblici.

Non poter confidare, difatti, nella spedita definizione delle controversie, si traduce in un disservizio i cui costi penalizzano in modo significativo la competitività dell'Italia rispetto agli altri *partners* europei ed accentuano il divario tra l'economia nazionale e quella dei Paesi d'oltre oceano.

La presente proposta di legge, pertanto, intende porsi come «completamento» di tale necessaria attività di razionalizzazione e di ottimizzazione delle risorse nel settore giudiziario avviata tramite la legge istitutiva delle sezioni stralcio, trovando la sua unica ragione giustificatrice nella obiettiva ed endemica sofferenza del sistema giudiziario.

In attuazione di tale principio, una volta «prorogata» l'attività giurisdizionale dei GOA, dovrà pure prevedersi un innalzamento dell'età anagrafica quale limite alla prestazione del servizio *de quo*, da settantadue a settantacinque anni, come la possibilità di sostituire i giudici ordinari.

Quanto alla indennità spettante ai GOA, si ravvisa la necessità di un aumento, che trova la sua *ratio* non solo nell'adeguamento al costo della vita, ma negli oneri connessi alla attività prestata.

L'attività dei GOA, a parte quella di udienza, viene normalmente espletata o nei locali in precedenza utilizzati come propri studi legali o in vani della propria abitazione, con utilizzo della propria attrezzatura logistica, dalla strumentazione informatica al

materiale di cancelleria, sino ai mezzi di aggiornamento giurisprudenziale e dottrinale; al proposito, si sottolinea che ai GOA non è consentito l'accesso informatico gratuito al Centro elettronico di documentazione (CED) della Corte di Cassazione.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Alla legge 22 luglio 1997, n. 276, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 1, comma 1, le parole: «alla data del 30 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2004»;

b) all'articolo 4:

1) il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Il giudice onorario aggregato resta in carica sino al compimento del settantacinquesimo anno di età»;

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. Il giudice onorario aggregato cessa dall'incarico all'atto del compimento del settantacinquesimo anno di età e nelle ipotesi di cui all'articolo 7»;

3) dopo il comma 6 è inserito, in fine, il seguente:

«6-bis. Compatibilmente con quanto previsto dall'articolo 9, il giudice onorario aggregato può essere trasferito, su domanda, presso un altro tribunale»;

c) all'articolo 8 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 2, le parole: «di lire 20 milioni» sono sostituite dalle seguenti: «di euro 20.000», e le parole: «oltre a lire 250.000 per ogni sentenza che definisce il processo» sono sostituite dalle seguenti: «oltre a euro 250 per ogni provvedimento che definisce il processo»;

2) il comma 3 è abrogato;

d) all'articolo 11, il comma 6 è sostituito dal seguente:

«6. Ai giudici onorari aggregati non possono essere attribuite le funzioni di giudici penali; nel caso di definizione delle cause di cui all'articolo 1, comma 1, essi sono assegnati alle sezioni civili del tribunale presso cui svolgono le loro funzioni e possono sostituire i giudici ordinari»;

e) l'articolo 12 è abrogato;

f) all'articolo 13, comma 6, le parole: «alla data del 30 aprile 1995» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 31 dicembre 2004».

2. L'incarico dei giudici onorari aggregati in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge è prorogato sino al compimento del settantacinquesimo anno di età.

